

Analisi comparativa: Erasmus+ 2021-2027 vs Proposta 2028-2034

Trasformazione dell'architettura programmatica

La proposta per il periodo 2028-2034 modifica la struttura del programma attuale. L'attuale struttura basata su tre Azioni Chiave (KA1 Mobilità ai fini dell'apprendimento, KA2 Cooperazione tra organizzazioni e istituti, KA3 Sostegno allo sviluppo delle politiche) viene sostituita da due pilastri trasversali definiti nell'articolo 3, paragrafo 3: "Opportunità di apprendimento per tutti" e "Supporto allo sviluppo delle capacità". Il Capitolo II della proposta elimina la tradizionale suddivisione per settori (Istruzione/Formazione, Gioventù, Sport) sostituendola con quello che viene presentato come un "approccio integrato".

Il Corpo Europeo di Solidarietà cessa di esistere come programma autonomo. L'articolo 1 della proposta stabilisce che il nuovo regolamento "sets up the European Voluntary Humanitarian Aid Corps", mentre l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) prevede il supporto al "'European Solidarity Corps' volunteering, including the European Voluntary Humanitarian Aid Corps". Il Considerando 7 (pagina 21) identifica le "common areas of action and objectives between the 2021-2027 European Solidarity Corps and Erasmus+ programmes".

Nuove azioni e loro organizzazione

Nel settore dell'istruzione e formazione, la proposta introduce le "Erasmus+ scholarships in strategic educational fields" (articolo 5, lettera a). La sezione esplicativa (pagina 23) specifica che queste borse mirano ad "address the skills needs for the labour market, including for sectors suffering severe staff shortages". Le borse Erasmus Mundus vengono integrate nell'articolo 5, lettera b), sotto la denominazione "Talent and excellence development opportunities".

Per il settore scolastico, l'articolo 6, lettera b) introduce le "European School Alliances". Nel settore sportivo, l'articolo 4, paragrafo 3, prevede la "learning mobility of athletes and people active in grassroots sport", estendendo il supporto oltre il personale sportivo previsto nel programma attuale.

Il settore giovanile include le opportunità di volontariato attraverso l'articolo 4, paragrafo 2. Il Considerando 21 (pagina 22-23) specifica che il Corpo Volontario Europeo di Aiuto Umanitario risponde alla necessità di "develop solidarity of Member States and third countries associated to the programme with third countries not associated affected by disasters".

In modo specifico, l'articolo 4 (articolo generale su "Learning mobility for all"), prevede, per ciò che concerne il settore giovanile:

Learning mobility and volunteering opportunities

...

2. In the field of youth, the Programme shall support:

- (a) Learning mobility of young people, including DiscoverEU, activities supporting youth participation and learning mobility of youth workers;
- (b) 'European Solidarity Corps' volunteering, including the European Voluntary Humanitarian Aid Corps.

Modifiche all'approccio inclusivo

La proposta dedica l'intero Capitolo III a "Inclusione e diversità", modificando l'attuale struttura degli articoli 15-16 del regolamento. L'articolo 8, paragrafo 1, stabilisce che "the Commission, Member States and third countries associated to the Programme shall ensure an inclusive approach across all activities".

L'articolo 8, paragrafo 3, stabilisce che la Commissione "shall ensure the provision of measures to facilitate the participation of people with fewer opportunities, including financial support mechanisms". La sezione esplicativa (pagina 15) specifica: "accessible learning formats, housing support, preparatory activities and support for participants with fewer opportunities before, during and after their participation".

L'articolo 8, paragrafo 6, introduce l'obbligo per le agenzie nazionali di sviluppare "national inclusion and diversity action plans", che devono formare "an integral part of the national agencies' planning documents". L'articolo 8, paragrafo 5, stabilisce che "the costs of measures to facilitate or support the participation of people with fewer opportunities shall not justify the rejection of an application".

Modalità di gestione e semplificazione

La proposta mantiene la combinazione di gestione diretta e indiretta (articolo 12, paragrafo 1). La sezione esplicativa (pagina 13) indica che alcune azioni passeranno dalla gestione diretta a quella indiretta, specificando "current Jean Monnet actions in other fields than higher education or cooperation partnerships for sport".

Il sistema di accreditamento viene confermato nella sezione esplicativa (pagina 16): "The use of accreditation systems will continue to provide organisations with a structured framework for continuous improvement and simplified access to funding, ultimately facilitating long-term planning, increasing the quality of activities and enhancing transnational collaboration".

Non c'è però alcun riferimento all'Accreditamento nella parte normativa.

L'articolo 12, paragrafo 5, stabilisce l'uso prioritario di "simplified cost options" e "financing not linked to costs". La sezione esplicativa (pagina 16) introduce "very low value grant partnerships with a strongly reduced administrative burden for applicants".

Questione delle sovvenzioni strutturali

La proposta non prevede esplicitamente sovvenzioni strutturali per le organizzazioni giovanili. L'articolo 7 delinea il "Support to policy development" includendo il supporto a reti e organizzazioni, ma con un riferimento specifico solo ad alcuni grossi soggetti europei (fra cui Eurodesk, European Youth Forum e altri).

Gestione a livello nazionale

L'articolo 18, paragrafo 2, mantiene il divieto di designare un ministero come agenzia nazionale e stabilisce che l'agenzia deve essere "organisationally separate from the national authority". Il Considerando 49 (pagina 27) introduce: "Measures should be taken to streamline the management of the Programme and achieve economies of scale including by limiting and reducing the number of national agencies".

L'articolo 19, paragrafo 2, estende gli obblighi delle agenzie nazionali includendo le "information, communication and dissemination activities". L'articolo 18, paragrafo 16, aggiunge l'obbligo per l'autorità nazionale di "promote and facilitate effective synergies and complementarities with other Union, national or regional funds or programmes".

Dimensione internazionale

L'articolo 9, paragrafo 2, prevede che "an additional financial contribution shall be made available from Regulation (EU) [XXX] [Global Europe] to support actions implemented and managed in accordance with this Regulation". Il Considerando 15 (pagina 22) specifica che questa dimensione mira a "offer opportunities for learning mobility, cooperation and policy dialogue with third countries not associated to the Programme".

L'articolo 13 mantiene le categorie di paesi terzi che possono associarsi al programma. L'articolo 14, paragrafo 4, introduce: "Award procedures affecting security or public order, in particular concerning strategic assets and interests of the Union or its Member States, shall be restricted".

Aspetti finanziari

L'articolo 9 stabilisce la dotazione finanziaria in 40.827 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 2028-2034, rispetto ai 24.574 milioni previsti per il 2021-2027. L'articolo 12, paragrafo 2, mantiene i criteri di allocazione basati su "population of and cost of living in the Member State concerned", "distance between capitals of Member States" e "performance".

Una stima fatta dallo European Youth Forum per comparare l'attuale stanziamento finanziario (circa 27 milioni di euro fra E+ ed ESC) e quello futuro, stima l'aumento reale in circa il 15%, molto al di sotto dell'annunciato 50%. Il calcolo dello Youth Forum tiene infatti conto dell'inflazione.

L'articolo 10 prevede che "Member States, Union institutions, bodies and agencies, third countries, international organisations, international financial institutions, or other third parties, may make additional financial or non-financial contributions to the Programme".

Monitoraggio e controllo

L'articolo 16, paragrafo 3, stabilisce che le attività di informazione e comunicazione "shall be implemented in accordance with Regulation (EU) [XXX] [Performance]". La sezione esplicativa (pagina 10) specifica che "the Commission shall publish an implementation report for the future Erasmus+ programme no later than four years after the start of its implementation".

L'articolo 22 mantiene la responsabilità della Commissione per i controlli di supervisione e delle agenzie nazionali per i controlli primari sui beneficiari. L'articolo 21 mantiene i requisiti per l'organismo di audit indipendente.

Transizione e continuità

L'articolo 23 stabilisce che i Regolamenti (UE) 2021/817 e (UE) 2021/888 vengono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2028. L'articolo 24 prevede che il nuovo regolamento "shall not affect the continuation or modification of the actions concerned, until their closure" sotto i regolamenti precedenti.

L'articolo 25 stabilisce l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2028. L'articolo 24, paragrafo 3, stabilisce che gli Stati membri devono "ensure at national level the unimpeded transition between the actions carried out under Regulations (EU) 2021/817 and (EU) 2021/888 and those to be implemented under this Programme".